



**Ddl S2630 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
recante proroga e definizione di termini**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Conferenza Unificata

19 gennaio 2017

Sommario

Termine per la deliberazione della Tari.....	3
Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali.....	4
Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane	5
Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane.....	6
Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio.....	7
Disciplina della gestione provvisoria del bilancio.....	8
Neutralizzazione del taglio incrementale.....	9
Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016	10
Proroga sospensione dei termini di pagamento mutui e finanziamenti contratti dai Comuni delle aree colpite dal sisma 2016	11
Sospensione dei mutui degli enti locali (legge n. 208/2015, comma 456)	12
Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015.....	13
Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza.....	14
Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica.....	15
Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca	16
Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione	17
Proroga di termini in materie di beni e attività culturali	18
Emergenza neve.....	19

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 13-bis
Termine per la deliberazione della Tari

1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.

Motivazione

La proposta normativa in questione punta ad assicurare ai Comuni un congruo margine di tempo per l'approvazione delle tariffe Tari che devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'impossibilità di acquisire il piano finanziario di gestione in tempi certi ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare).

La norma proposta, disgiungendo il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, concede ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari – la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell'ente locale – e l'aggiornamento ed approvazione delle nuove tariffe TARI.

Aggiungere il seguente articolo:

13-bis

Proroga termini della delibera di adozione della definizione agevolata delle entrate locali

1. All'articolo 6 *ter* del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 1° dicembre 2016, n. 225 le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle parole “entro il 1° marzo 2017”.

Motivazione

L'articolo 6 ter del cd “decreto fiscale” prevede per i Comuni e per gli altri enti territoriali la facoltà di aderire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, alla definizione agevolata dei crediti. Il termine di 60 giorni, che risulta troppo ravvicinato, non pare idoneo a consentire agli enti territoriali un'adeguata valutazione degli effetti che potrebbero scaturire dall'adozione della norma. La presente proposta normativa mira pertanto a concedere agli enti coinvolti un più congruo lasso temporale, prorogando il termine per l'adozione delle delibere al 1° marzo 2017,

Città metropolitane

Aggiungere il seguente articolo:

Proroga contratti a tempo determinato delle città metropolitane

1. All'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti motivazioni:

- le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
- le parole “anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “anche nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nelle Città metropolitane e nelle Province, in attesa del pieno dispiegamento del riordino disposto dalla legge n. 56/2014. Si tratta di una proroga già prevista per gli anni 2015 e 2016 prima dal DL 192/2014, poi dal DL 210/2015 e dal DL 78/2015. L'emendamento è funzionale a consentire l'estensione temporale del termine al 31 dicembre 2017, ed a sostituire il riferimento al non più vigente patto di stabilità con il saldo di competenza potenziato.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis

Norme per assicurare l'equilibrio di bilancio di province e città metropolitane

1. All'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 756 le parole “Per l'esercizio 2016” sono sostituite dalle seguenti “Per gli esercizi 2016 e 2017”. Conseguentemente, alla lettera a) le parole “Per la sola annualità 2016” sono sostituite dalle seguenti “Per le annualità 2016 e 2017”
- al comma 712-bis dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Per l'anno 2017 le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 468”

Motivazione

Al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle Città metropolitane, le proposte mirano ad agevolare la programmazione finanziaria dell'esercizio 2017.

La proposta normativa di cui alla lettera a) estende al 2017 la facoltà già prevista nel 2016 per province e città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione annuale, anziché almeno triennale come previsto dall'armonizzazione contabile. Dà inoltre la possibilità di applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato per il mantenimento degli equilibri finanziari, a causa della grave crisi finanziaria e dell'incertezza normativa del comparto. Tale facoltà era già stata prevista per l'annualità 2016.

Con la lettera b), infine, si estende al 2017 la deroga già in vigore nel 2016 relativa all'obbligo del rispetto del saldo di competenza in fase previsionale. Conseguentemente, le città metropolitane non sono tenute alla presentazione dell'allegato attestante il rispetto del saldo in occasione del bilancio di previsione.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis
Risorse computabili a fini dell'equilibrio di bilancio

1. All'art. 1, comma 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016."

Motivazione

La precarietà degli equilibri finanziari del comparto "Città metropolitane/Province" necessita di sostegni di carattere straordinario sia in termini di risorse utilizzabili ai fini degli equilibri, sia per il raggiungimento del pareggio di bilancio introdotto nel 2016, anche per il 2017.

In particolare, la norma proposta permette di ripetere anche per il 2017 il dispositivo di svincolo di quote di avanzi vincolati derivanti da trasferimenti regionali adottato per il 2016.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis
Disciplina della gestione provvisoria del bilancio

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche per l'anno 2017 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016".

Motivazione

La disposizione già introdotta dal dl 78/2015 permetteva di assicurare un'ordinata gestione dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria anche in assenza di un bilancio pluriennale che per le note difficoltà finanziarie delle Città metropolitane e delle Province tali enti potevano non redigere.

La norma proposta assicura tale possibilità anche per l'anno 2017.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis
Neutralizzazione del taglio incrementale

1. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementalì di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.

Motivazione

La proposta mira a stabilizzare il riparto del taglio incrementale gravante sulle Città metropolitane a decorrere dal 2017 (rispetto allo schema già applicato nel 2016) e a neutralizzarne gli effetti che sarebbero insostenibili alla luce delle severe riduzioni di risorse già applicate negli scorsi anni.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis

Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016

1. All'art. 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n- 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

Motivazione

Si ritiene che anche per l'anno 2017 i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 siano da escludere dai vincoli di finanza pubblica, vista la grave situazione emergenziale e le conseguenti opere di ricostruzione che tali enti devono intraprendere.

Proroga sospensione dei termini di pagamento mutui e finanziamenti contratti dai Comuni delle aree colpite dal sisma 2016

Dopo il comma 13 dell'articolo 14 aggiungere il seguente comma:

“13-bis. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) primo comma dell'articolo 48 del decreto legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.”

Motivazione

In considerazione delle difficoltà di cassa che i Comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 stanno riscontrando nella gestione economico finanziaria dei propri territori, cui si aggiunge la gestione straordinaria delle emergenze abitative e di protezione civile, si rende opportuno differire il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti che i Comuni stesse hanno stipulato con istituti di credito e intermediari finanziari, al 31 maggio 2018, rispetto alla scadenza del 31 maggio 2017 attualmente indicata dalla legge.

Aggiungere il seguente articolo:

Sospensione dei mutui degli enti locali (legge n. 208/2015, comma 456)

Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 67 septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 commi 1 e 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede, nell'anno 2017, con lo stanziamento previsto dal comma 456, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e per l'annualità 2018 per l'importo di 4,5 milioni di euro, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6 del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Motivazione

Ai fini di agevolare le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012, il presente emendamento intende prorogare la dilazione, per le annualità sino al 2018, degli oneri derivanti da mutui concessi da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni ed interessi. Il piano di rientro economico, ripartito tra più annualità consentirà un graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi repentini esborsi agli enti locali interessati dagli eventi sismici predetti. Tale previsione si rende infatti necessaria stante lo svilupparsi del processo di ricostruzione che vede gli enti locali chiamati a sostenere spese straordinarie connesse al sisma. Il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permette di liberare i bilanci comunali dal caricamento di questi oneri. Si specifica che le spese in oggetto, ovvero le spese che gli enti locali devono sostenere e per le quali si chiede di posticipare il rimborso delle rate dei mutui per avere maggiori liquidità disponibile, sono relative ad attività rese necessarie a seguito del sisma non finanziate con gli specifici fondi di cui al d.l. 74/2012, ma complementari a queste ultime.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis

Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015

1. All'art. 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole "e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abolite.

Motivazione

*La proposta normativa **abolisce la condizione di approvazione anticipata del bilancio di previsione per poter assicurare la continuità degli appostamenti nel Fondo pluriennale vincolato 2016 (FPV)** nel caso di mancato perfezionamento entro il 31 dicembre degli affidamenti delle opere previste. La facilitazione prevista dalla norma è rivolta, molto opportunamente, a far fronte ad una situazione di oggettiva difficoltà verificatasi nel corso del 2016, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni), che ha comportato il rallentamento degli iter di gara, determinando in molti casi l'esigenza di riavviare le procedure, con tempi incompatibili rispetto alla previsione ordinaria del punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Trattandosi di una difficoltà oggettiva, si ritiene che la possibilità di mantenere le risorse già confluite nel FPV non possa essere vincolata ad un anticipo dei tempi di approvazione di bilancio.*

*In ogni caso, anche volendo mantenere una condizione più restrittiva, la norma dovrebbe far riferimento ad una data anticipata, non assoluta ma correlata al termine per l'approvazione del bilancio, che potrebbe essere prorogato ("**e a condizione che il bilancio di previsione 2017-19 sia approvato entro l'ultimo giorno del mese precedente mese quello del termine per la deliberazione del bilancio di previsione**").*

Aggiungere il seguente articolo:

Termini di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio e premiale sul rispetto del saldo di competenza

Le norme relative al sistema sanzionatorio e premiale di cui all'art. 1, commi 475-476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2017, anche con riferimento ai risultati del saldo di cui al comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Di conseguenza, le parole "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" del comma 463 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogate.

Motivazione

La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2017 di cui al comma 463 della legge 232/2016 rappresenta la prima applicazione dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed efficacia esplicitamente previsti dalla legge 243, come rivista nel corso del 2016. La proposta di cui al presente articolo dispone l'avvio immediato della vigenza del nuovo sistema sanzionatorio e premiale a decorrere dall'anno 2017, anche con riferimento ai risultati conseguiti dagli enti relativamente al saldo finale di competenza 2016 ed i cui effetti ricadono nell'anno in corso.

Conseguentemente, la norma propone l'immediata abrogazione delle sanzioni contenute nella legge 208/2015, mutate da quelle del patto di stabilità e comunemente ritenute insoddisfacenti, oltre che incoerenti con i criteri della nuova legge 243. Il 2016, pertanto, si configurerebbe opportunamente come un anno di rottura rispetto alla normativa previgente sul patto di stabilità, sia in termini di vincoli di finanza pubblica che di sanzioni previste per il mancato rispetto degli stessi.

Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica

Dopo il comma 488 della legge 232/2016 è aggiunto il seguente comma:

488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.

Motivazione

La proposta emendativa in questione si rende necessaria per consentire ai Comuni le cui strutture scolastiche hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi o del terremoto dell'agosto 2016 di partecipare alla richiesta di spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica, secondo l'ordine prioritario già individuato dalla legge di bilancio 2017, anche se dispongono del solo progetto definitivo (anziché di quello esecutivo come richiesto dal comma 488), impegnandosi contestualmente alla presentazione dell'esecutivo entro e non oltre il 31 maggio.

Art. 4
Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

All'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma.

Motivazione

I termini per l'adeguamento alla normativa antincendio degli asili nido sono stati stabiliti con il Decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido". Diversamente da quanto previsto dalla normativa antincendio riferita agli edifici scolastici, il citato D.M. prevede una scansione temporale che richiede tre diversi livelli di adeguamento con tre diverse scadenze. La prima di queste è stabilita "entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151" ovvero entro il 7 ottobre 2016. Si ritiene che tale scadenza debba essere allineata a quella stabilita per gli edifici scolastici dall'articolo 4, comma 2, di questo stesso D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, e quindi debba essere spostata, anch'essa, al 31 dicembre 2017.

Art. 6

Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

All'art. 6 aggiungere i seguenti commi:

5 bis. Nel caso in cui le stazioni appaltanti, nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come eventualmente prorogati dalla Regione ai sensi delle norme sopra richiamate, abbiano inoltrato all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas gli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e le immobilizzazioni nette di località (RAB) relativamente a tutti i comuni dell'ambito in cui tali scostamenti siano superiori al 10%, i termini per la pubblicazione del bando di gara sono prorogati di 12 mesi decorrenti dalla data di inoltro della documentazione all'Autorità.

5 ter. Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo degli impegni già contrattualmente assunti dai Comuni dell'ATEM per la preparazione dei documenti di gara.

Motivazione

Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha:

*prorogato ulteriormente i termini per l'emanazione del bando di gara relativo alle gare gas e ha modificato i poteri sostitutivi delle Regioni prevedendo che, scaduti i termini per la pubblicazione del bando di gara, **la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta**, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.*

Molte stazioni appaltanti non riusciranno però a rispettare i termini per la pubblicazione del bando di gara, non per inadempienza o inerzia, ma per i tempi necessari all'interlocuzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito alla verifica degli scostamenti VIR/RAB e le verifiche sui documenti di gara. In tali casi la nomina di un commissario non incide sui tempi di definizione dei documenti di gara. Proprio per ovviare a ciò ed evitare la nomina di commissari ad acta, oggi prevista dalla legge, quando non si è verificata inerzia delle stazioni appaltanti, si ritiene necessario che, verificata la mancata inerzia dell'ATEM, si possibile concedere all'ATEM il tempo necessario, quantificato in un anno, per la pubblicazione del bando di gara.

Art. 11
Proroga di termini in materie di beni e attività culturali

Aggiungere il seguente comma 4:

“Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo”

Motivazione

I decreti legge n. 78/2010 e n. 95/2012 hanno introdotto una serie di limiti all'autonomia gestionale degli enti che operano nel settore dei servizi culturali e delle attività di spettacolo, sostanzialmente impedendo loro di svolgere il proprio compito istituzionale.

In particolare si prevedono:

- *limiti di spesa per pubbliche relazioni, mostre, convegni e pubblicità;*
- *divieto di spesa per sponsorizzazioni;*
- *limite di spesa per missioni, anche all'estero.*
- *riduzione delle spese per consumi intermedi (riscaldamento, luce...)*

Un'applicazione indiscriminata di tali vincoli e divieti, senza tener conto delle specificità che caratterizzano il settore culturale, può comportare un grave peggioramento della qualità dell'offerta culturale al cittadino.

Sono norme che limitano l'autonomia gestionale degli enti, creano problemi di governance e negano alla radice le premesse per l'attrazione di capitale privato nella gestione dei beni e delle attività culturali.

Aggiungere il seguente articolo:

Emergenza neve

E' autorizzata la somma di 8 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Si rende necessario prevedere la copertura degli oneri finanziari necessari a fronteggiare l'eccezionale ondata di precipitazioni nevose che hanno colpito nella prima decade del mese di gennaio 2017 le regioni centro-meridionali, con conseguente dispiego di mezzi e risorse da parte dei Comuni interessati per assicurare la continuità delle attività dei cittadini, spese che impattano in molti casi sui bilanci in modo significativo, e che possono determinare difficoltà nel rispetto del saldo finanziario.

Un analogo intervento fu previsto nel 2012, stante la disponibilità non sempre riscontrata nei capitoli di bilancio delle regioni di risorse adeguate a garantire il ristoro dei costi.